

IL SINDACO

ORDINANZA N. 84 prot. n. 50233 del 24 09 2015

Oggetto: Salvaguardia igienico sanitaria ed ambientale della concessione mineraria Bullicame – Provvedimenti per il controllo e la limitazione delle portate estratte da pozzi per usi domestici ricadenti nell'area della concessione

IL SINDACO

Premesso:

- che con Decreto Ministeriale 10.08.1953 è stata disposta la concessione a favore del Comune di Viterbo delle sorgenti di acqua termo-minerale denominate "Terme di Viterbo", ricadenti nella zona c.d. del "Bullicame";
- che con D.G.R. n. 6402 del 27.10.1987 la Regione Lazio ha rinnovato la concessione di acqua termo minerale del Bullicame a favore del Comune di Viterbo per un periodo di anni trenta, e quindi fino al 26.10.2017;
- che il Comune ha da tempo avviato una serie di attività finalizzate alla tutela ambientale ed igienico-sanitaria della risorsa mineraria concessa, consistenti nel censimento e nella classificazione dei pozzi privati ubicati nell'ambito del bacino termale;
- che all'esito di tali attività sono stati identificati complessivamente circa 130 pozzi ricadenti nell'ambito del bacino termale, 8 dei quali situati all'interno della concessione mineraria;
- che le attività ricognitive svolte dall'amministrazione comunale hanno costituito oggetto di diverse conferenze di servizi, con la partecipazione degli uffici provinciali e regionali competenti in materia di risorse idriche e termali;
- che da ultimo nella riunione del 13/03/2015 è stato ritenuto opportuno procedere ad adottare,
 ciascun ente per quanto di competenza, azioni di contenimento dei prelievi per tutti i pozzi ubicati nell'ambito del bacino termale;
- che i risultati del c.d. "studio Piscopo", adottato dalla Regione Lazio con determinazione n. B6361 del 14/12/2010 del Direttore Regionale per le Attività Produttive, indicano l'esistenza di una reciproca influenza tra acquifero termale ed acquifero vulcanico e, quindi, la necessità di adottare specifiche azioni di regolazione anche nei confronti dei prelievi da pozzo incidenti sull'acquifero vulcanico;
- che, nelle more delle decisioni che saranno assunte dalla Regione e dalla Provincia in merito ai pozzi che insistono nell'intero bacino termale, è necessario adottare misure per la tutela igienicosanitaria ed ambientale della risorsa termale concessa, al fine di scongiurare i rischi derivanti dall'emungimento non controllato dagli acquiferi che insistono nell'area della concessione Bullicame;
- che, pertanto, con nota prot. 19188 in data 17/04/2015 il Settore Patrimonio ha comunicato ai proprietari dei pozzi ricadenti nell'ambito della concessione mineraria Bullicame l'avvio del procedimento di chiusura dei pozzi in parola, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;
- che nell'ambito del procedimento alcuni dei proprietari interessati hanno manifestato la necessità di mantenere la funzionalità di tali pozzi per gli usi consentiti dall'art. 95 del R.D. 1775/1933,

EN/

contestando altresì la natura termale delle acque emunte ed opponendosi alla prospettata chiusura dei pozzi di proprietà;

Ritenuto necessario, nelle more del procedimento in corso, provvedere ad adottare ai fini igienicosanitari ed ambientali idonee misure di salvaguardia della risorsa mineraria termale concessa, limitando i quantitativi di acqua estratta dai pozzi per uso domestico ricadenti all'interno del perimetro della concessione Bullicame ed individuando le necessarie prescrizioni per garantire il rispetto di tali limiti;

Visto l'art. 95 del D. Lgs. 152/2006 il quale stabilisce che le regioni definiscano gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo;

Visto il Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR), adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 2 maggio 2006 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007;

Visto in particolare che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 152/2006, l'articolo 28 del PTAR, recante "Misure per la protezione e monitoraggio delle falde" ha stabilito l'obbligo a carico del proprietario - di chiusura dei pozzi non più in uso o abbandonati e di installazione di sistemi di misura delle quantità prelevate;

Dato atto che la mancata installazione del misuratore volumetrico di acqua emunta e la mancata comunicazione del consumo annuale sono perseguibili ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs 152/2006 con una sanzione variabile da un minimo di 1.500,00 € ad un massimo di 6.000,00 €;

Visto l'art. 93 del Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933, il quale stabilisce che costituiscono "usi domestici" quelli relativi all'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia ed all'abbeveraggio del bestiame;

Ritenuto, ai fini della presente Ordinanza, di stabilire la massima quantità di acqua prelevabile annualmente da pozzo per usi domestici (come definiti dal citato art. 93 del R.D. 1775/1933), in analogia alle norme di tutela quantitativa adottate dalle competenti Autorità di Bacino per i sistemi idrogeologici del Lazio¹, in 100 mc/anno;

Ritenuto che tale valore su motivata istanza degli interessati potrà essere incrementato:

- in caso di utenze non servite da acquedotto pubblico in ragione delle dotazioni idriche necessarie all'approvvigionamento idropotabile del nucleo familiare secondo gli standard del P.R.G.A.;
- in relazione alle esigenze connesse alla superficie ed alla tipologia delle superfici irrigate, da attestare mediante relazione asseverata a firma di tecnico abilitato;

Ritenuto altresì necessario provvedere alla chiusura dei pozzi in disuso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 PTAR;

Richiamato l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

a) a tutti coloro che abbiano in esercizio nel Comune di Viterbo, all'interno dell'area della Concessione termale del Bullicame, un pozzo per uso domestico come definito dall'art. 93 del R.D. 1775/1933, di installare a proprie spese un misuratore di portata (contatore) disposto in corrispondenza della tubazione d'uscita del pozzo stesso, a monte di qualsiasi derivazione,

di Attuazione - Articolo 23 commi 5 e 6

SAV/

¹ Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Piano di Bacino del Fiume Tevere – PS5 - Norme di attuazione – Allegato A – "Criteri per la gestione delle risorse idriche" – Criteri di riferimento per gli usi domestici Autorità dei Bacini Regionali del Lazio – PTAR – Piano di Tutela Quantitativa del sistema idrogeologico dei Colli Albani – Norme

entro e non oltre il termine di giorni 45 dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza; b) a tutti coloro che sono proprietari di pozzi non più in uso o abbandonati nel Comune di Viterbo, ricadenti all'interno dell'area della Concessione termale del Bullicame, la chiusura a proprio carico del pozzo mediante cementazione;

- c) la massima quantità di acqua prelevabile annualmente da pozzo per usi domestici (come definiti dall'art. 93 del R.D. 1775/1933) è stabilita in 100 mc/anno; tale valore su motivata istanza degli interessati potrà essere incrementato:
- in caso di utenze non servite da acquedotto pubblico, in ragione delle dotazioni idriche necessarie all'approvvigionamento idropotabile del nucleo familiare secondo gli standard del P.R.G.A.;
- in ragione delle esigenze idriche connesse alla superficie ed all'uso delle aree irrigate, da attestare mediante relazione asseverata a firma di tecnico abilitato;

La chiusura dei pozzi in disuso o abbandonati è a carico del proprietario del fondo o proprietario del pozzo, se è legalmente responsabile persona diversa dal proprietario del fondo, che ne risponde per danno ambientale nel caso di danneggiamento delle falde.

L'installazione dei contatori dovrà essere a cura e spese degli interessati, che successivamente si rivolgeranno al Settore Patrimonio del Comune che procederà alla piombatura dei contatori; il contatore, conforme a quanto previsto dalla Direttiva CEE/2004/22, dovrà essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alle letture e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del buon funzionamento.

La manutenzione dei misuratori di portata dovrà essere effettuata a spese e cura degli interessati, che saranno altresì obbligati a segnalare immediatamente al Comune di Viterbo qualsiasi disservizio, guasto e/o blocco che dovesse intervenire sugli strumenti di misura.

AVVISA

- 1. che la mancata installazione del misuratore volumetrico di acqua emunta entro il termine stabilito dalla presente Ordinanza comporterà ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs 152/2006 una sanzione amministrativa variabile da un minimo di 1.500,00 € ad un massimo di 6.000,00 €;
- 2. che l'inadempimento delle altre disposizioni della presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, una sanzione amministrativa variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- 3. che chiunque sia soggetto a detto obbligo dovrà comunicare l'avvenuta installazione dello strumento di misura (ancorché già avvenuta alla data di adozione della presente Ordinanza) entro 60 giorni dalla data della presente Ordinanza al Settore Patrimonio del Comune di Viterbo;

RICORDA

che ai sensi dell'art. 28 del Piano di Tutela delle Acque Regionale tutti coloro che a qualsiasi titolo prelevano acque dalle falde mediante pozzi devono installare sistemi di misura delle quantità prelevate e comunicare periodicamente all'autorità che ha rilasciato l'atto di assenso al prelievo, e in tutti i casi alla Regione Dipartimento Territorio, i prelievi effettuati e le relative modalità.

DISPONE

di rendere noto il provvedimento alla cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio e inserimento nel sito Internet del Comune di Viterbo per tutto il tempo di validità del medesimo.



Il Comando di Polizia Locale e la Direzione della Miniera sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze, del controllo della esecuzione della presente Ordinanza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, ultimo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente Ordinanza potrà essere esperito ricorso al T.A.R. ovvero al Capo dello Stato entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notifica.



Da notificare a:

Regione Lazio - Direzione Attività Produttivo